

22 Novembre 2012, ore 08:20

La sentenza della CTP di Treviso

Raddoppio dei termini: per la valutazione dei presupposti serve la denuncia

La cd. prognosi postuma del Giudice tributario non può prescindere dal deposito, agli atti de giudizio tributario, della denuncia penale. È questo il principio stabilito dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso con la sentenza n. 73/05/2012 del 25 settembre scorso.

di Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Giancarlo Marzo - Avvocato, Loconte & Partners

La controversia ha preso le mosse dalla notifica di due avvisi di accertamento, relativi rispettivamente ai periodi di imposta 2003 e 2004, per mezzo dei quali l'Ufficio aveva contestato ad una società l'interposizione fittizia nella vendita di autoveicoli e ed accertato la relativa imposta. Detti atti impositivi erano stati notificati alla contribuente solo nel 2010, successivamente dunque al decorso dell'ordinario termine decadenziale previsto dal comma 1 dell'art. 43, D.P.R. n. 600/1973. Ai sensi della richiamata disposizione, infatti, l'Ufficio avrebbe dovuto notificare i suddetti avvisi di accertamento, a pena di decadenza, rispettivamente entro il 31 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2009. L'Agenzia delle Entrate, al contrario, aveva ritenuto di potersi avvalere dei **termini accertativi raddoppiati** riconosciuti dal comma 3 dello stesso art. 43 in caso di **accertamento di violazioni comportanti obbligo di denuncia** ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Il Collegio trevigiano, rilevando la mancata individuazione della fattispecie criminosa ipotizzata nei confronti del contribuente e la **mancata produzione in atti della relativa denuncia penale** da parte dell'Ufficio, ha accolto l'eccezione preliminare sollevata dalla società ricorrente, **escluso l'esistenza dei presupposti** per l'applicazione del raddoppio dei termini ed **annullato l'accertamento** posto in essere. Come osservato dalla Commissione, l'Ufficio avrebbe dovuto dimostrare di aver riscontrato la sussistenza di prove ed elementi oggettivi di un illecito di cui al D.Lgs. n. 74/2000 tali da importare un vero e proprio obbligo giuridico per il pubblico ufficiale punibile ai sensi dell'art. 361 c.p. per il caso di omissione o ritardo.

La pronuncia, seppure in linea con la più recente e convincente giurisprudenza tributaria di merito (da ultimo sentenza della CTP di Milano n. 313/16/2012 e sentenza della CTP di Lecco n. 74/1/2012 - cfr. C.Rossini, "Accertamento: raddoppio dei termini solo con la denuncia penale", il Quotidiano IPSOA del 20 settembre 2012) circa l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di fornire la prova dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione del termine raddoppiato di accertamento, pare stridere con alcuni dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 247 depositata il 25 luglio 2011 (si rinvia, tra gli altri, a cfr. "Raddoppio dei termini di accertamento, via libera dalla Consulta", con commento di R.Fanelli, "Consulta, legittimo il raddoppio dei termini di accertamento", il Quotidiano IPSOA del 29 luglio 2011).

Il Giudice delle Leggi, infatti, se da un lato ha onerato il Giudice tributario del compito di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge attraverso un giudizio "ora per allora" dell'operato dell'Ufficio (c.d. **prognosi postuma**) al fine di **limitare la potenziale arbitrarietà dell'Amministrazione** nella valutazione *de qua*, dall'altro ha previsto, quale **unica condizione per il raddoppio dei termini**, la **sussistenza dell'obbligo di denuncia penale** (e l'esistenza dei contenuti legali della c.d. "notizia di reato"), a prescindere dal suo effettivo adempimento.

Sul punto, infatti, si legge testualmente nella sentenza n. 247/2011, punto 5.3, "Si è già rilevato che il rimettente muove da una interpretazione plausibile delle disposizioni censurate, le quali, ir base al loro tenore letterale, stabiliscono che il raddoppio dei termini deriva dall'insorgenza dell'obbligo della denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione di tale denuncia o da un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato.

In un quadro giurisprudenziale tanto complesso la soluzione dell'annosa questione pare poter pervenire dal Legislatore. Il **disegno di legge delega fiscale**, come noto, all'art. 9, comma 2, delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi aventi come obiettivo, tra l'altro, la definizione della portata applicativa della disciplina del raddoppio. In caso di conversione senza modifiche del suddetto disegno di legge, infatti, il **raddoppio dei termini** resterebbe **condizionato** non soltanto all'**effettivo invio della denuncia** ai sensi dell'art. 331 c.p.p. da parte dei verificatori ma altresì alla circostanza che detto invio sia

stato effettuato entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario decadenziale.

Solo in tal modo il contribuente risulterebbe tutelato dal rischio di restare assoggettato al potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria per un tempo indefinito.

Non è ancora chiaro se tale nuovo principio si applicherà solo successivamente all'entrata in vigore di tale nuova normativa o se sarà applicabile anche agli accertamenti già emessi e per i quali sia ancora pendente il contenzioso. Appare tuttavia evidente che, ove il legislatore delegato optasse per la prima ipotesi, la norma apparirebbe seriamente a rischio di illegittimità costituzionale.

Copyright © - Riproduzione riservata

Commissione tributaria provinciale Treviso, sez. V, sentenza 25/09/2012, n. 73

Copyright © 2012 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Co
Sviluppato da [OS3 srl](#)